



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 1 giugno 2021 n.97

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *considerate la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di allentamento delle restrizioni previste per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in linea con la progressione della Campagna vaccinale e in base ai dati relativi all'andamento dei contagi;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 31 maggio 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ALLENAMENTO DELLE MISURE DI GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto - legge persegue l'obiettivo di proseguire l'allentamento graduale delle restrizioni previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in linea con la progressione della campagna vaccinale e in base ai dati relativi all'andamento dei contagi.
2. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure del Decreto - Legge 30 aprile 2021 n. 85, Decreto - Legge 8 aprile 2021 n. 63, del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58 e del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26 sino alle ore 05.00 del 2 luglio 2021.
3. Fatte salve le indicazioni cliniche ed i criteri di eleggibilità alla vaccinazione stabiliti dall'ISS, ai fini del presente decreto – legge si intende:
 - a) con “vaccinato/i” o “persona/e vaccinata/e” si intendono coloro che:
 - i) sono in possesso dell'apposita tessera vaccinale, oppure di certificato cartaceo di avvenuta vaccinazione;

- ii) sono in possesso di certificato di guarigione dal SARS-CoV-2 emesso nei 6 mesi precedenti;
 - iii) sono in possesso di documentazione attestante il possesso di anticorpi superiori a 50 AU/ml (corrispondenti a 7,1 BAU/ml secondo l'unità di misura adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS-WHO) con esame anticorpale effettuato in data successiva all'1 aprile 2021 e non prima del quarantesimo giorno dalla data di somministrazione della prima dose vaccinale;
- b) con “non vaccinato/i” o “persona/e non vaccinata/e” si intendono coloro che non ricadono nelle caratteristiche di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) con “non vaccinabile/i” o “persona/e non vaccinabile/i” si intendono coloro che:
- i) non possono sottoporsi a vaccinazione per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale;
 - ii) non possono sottoporsi a vaccinazione per via dell'età inferiore a 16 anni.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina, sia all'aperto sia nei luoghi chiusi, ad esclusione dei casi in cui:
 - a) si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi;
 - b) l'esenzione dall'utilizzo della mascherina sia espressamente prevista.Non è ammesso l'uso di visiere parafiatto in plexiglass.
2. A far data dal 7 giugno 2021 l'utilizzo della mascherina all'aperto è vivamente consigliato. Rimane l'obbligo del suo corretto utilizzo nei locali al chiuso con le eccezioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Non sono soggetti all'obbligo di cui ai commi 1 e 2:
 - a) i bambini al di sotto dei sei anni;
 - b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti;
 - c) i soggetti vaccinati.
4. I lavoratori dei settori privati e pubblici vaccinati sono esentati dall'obbligo dell'uso della mascherina.
5. Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati. Si considera assembramento un raggruppamento superiore a dieci persone dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Tale numero massimo può venire derogato in caso di appartenenti allo stesso nucleo di conviventi oppure nel caso in cui tutti i soggetti presenti, ad eccezione dei minorenni conviventi, siano vaccinati.
6. L'attività degli organi istituzionali e l'attività istituzionale in genere è consentita nel rispetto delle misure igienico - sanitarie ovvero secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato. Qualora tutti i presenti siano persone vaccinate o non vaccinabili, sono consentite attività istituzionali in deroga alle norme relative al distanziamento e all'uso della mascherina.
7. Sono consigliate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni ed assemblee, modalità di collegamento da remoto. Sono consentite le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano qualora tutti i partecipanti siano vaccinati.
8. Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale e al corretto utilizzo dei

dispositivi di protezione individuale. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano qualora tutti i partecipanti siano vaccinati.

9. Nei locali aperti al pubblico è ammesso il gioco delle carte e ogni altro gioco da tavolo.

10. La dichiarazione di status di appartenenza al medesimo nucleo di conviventi, nonché la dimostrazione di essere un soggetto vaccinato o non vaccinabile ai sensi della presente normativa, afferisce alla responsabilità individuale.

11. È consentita la modalità di somministrazione di alimenti e bevande a buffet.

Art. 3

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino e mobilità)

1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:

- a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di possesso di anticorpi contro il SARS-CoV-2 effettuato successivamente al 1 aprile 2021 relativo ad una guarigione avvenuta entro i sei mesi precedenti, o di certificato di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 avvenuta entro i 6 mesi precedenti. Tale certificato può essere sia in forma cartacea, sia in formato elettronico;
- b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare o antigenico non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.

2. I bambini di età inferiore ai dieci anni sono esentati dalla presentazione dei certificati di cui alle lettere a) e b). I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese maggiori di dieci anni d'età che rientrano nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, qualora non siano in possesso dei certificati di cui al comma 1 lettere a) e b), hanno l'obbligo di contattare prima del loro rientro Laboratorio Analisi dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, ai maggiori di dieci anni d'età è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di delegazioni ufficiali in visita istituzionale, l'iter di cui ai commi 1 e 2 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.

4. Gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone rosse e arancioni, sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

5. Con riferimento al comma 4 e ferme restando le restrizioni vigenti fuori confine, tra le situazioni di necessità rientrano, in ogni caso, gli spostamenti transfrontalieri:

- a) per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé;

- b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
 - c) per la visita alle seconde case di proprietà;
 - d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
 - e) per l'acquisto di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.
6. E' ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone gialle o alle c.d. zone bianche.
7. Il rispetto delle disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è verificato dai Corpi di Polizia anche attraverso l'acquisizione, ove necessaria, di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Art. 4

(Attività motoria e attività sportiva)

1. E' consentita l'attività motoria, sportiva nonché tersicorea, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 1 del presente decreto - legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo e tra le persone vaccinate.
2. Le discipline sportive collettive o individuali di contatto nonché gli allenamenti a circuito ove è previsto l'utilizzo promiscuo di attrezzature sono consentiti purché praticati da persone vaccinate oppure non vaccinabili. Ulteriori disposizioni di cui al presente comma possono essere definite con delibera del Congresso di Stato.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club nonché a tutti gli allievi/atleti che praticano attività tersicoree, motorie e sportive che partecipano a competizioni sportive di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale, esami e concorsi internazionali o italiani. La presenza di pubblico durante gli allenamenti dovrà essere disciplinata in apposito Regolamento del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto Sicurezza Sociale. Le federazioni sportive sono tenute ad inviare al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese l'elenco degli atleti interessati a svolgere l'attività agonistica nonché degli eventi in calendario.
4. Le federazioni e società sportive devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
5. Le strutture sportive in gestione al CONS sono accessibili esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi dalla data del 31 dicembre 2020, salvo espressa deroga concessa dai competenti organi così come indicato da apposita circolare.
6. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale così come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto - legge, fatta eccezione per i conviventi o per le persone vaccinate. L'ingresso all'interno degli spogliatoi è contingentato, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto - legge. È consentito l'utilizzo delle docce purché sia garantita una distanza minima tra gli utilizzatori di 1 metro e sia trascorso il tempo di almeno 15 minuti di arieggiamento dal precedente utilizzo e relativa sanificazione. Ai fini di eventuale tracciamento epidemiologico il Registro degli utilizzatori delle docce deve essere conservato per almeno 15 giorni.

7. L'utilizzo delle docce nelle strutture sportive pubbliche è consentito agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club che svolgono attività sportiva in preparazione o partecipazione a competizioni sportive di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale. Ai singoli utenti, non agonisti, è concesso l'utilizzo delle docce in forma contingentata in base alle disposizioni che verranno emesse, con apposita circolare, dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Art. 5

(Lavoro dal domicilio)

1. La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato è posticipata sino al termine dell'emergenza sanitaria. Restano pertanto prorogate sino a tale termine le modalità di "lavoro dal domicilio" di cui all'articolo 6 del Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122.
2. Gli accordi di "lavoro dal domicilio" stipulati ai sensi del Decreto – Legge n.122/2020 dovranno essere trasformati in accordi di lavoro agile entro trenta giorni dal termine dell'emergenza sanitaria. Dopo tale periodo cesseranno i loro effetti.

Art. 6

(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. È esentato dall'obbligo dell'uso della mascherina all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico il personale vaccinato del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado non vaccinato e non vaccinabile vige l'obbligo di indossare continuamente la mascherina all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico.
3. L'obbligo di indossare la mascherina al banco decade per tutti gli alunni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per Istituto Musicale Sammarinese e Università.
4. Laddove non è garantito un adeguato ricambio di aria secondo le prescrizioni ricevute e nei casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento, l'uso della mascherina è obbligatorio.
5. È facoltà dei Dipartimenti ISS in accordo con il Dipartimento Istruzione modificare prescrizioni di cui al presente articolo emanando apposita circolare.

Art. 7

(Disposizioni su Musei, Teatri e Cinema ed eventi in genere)

1. I Teatri, i Musei, le biblioteche ed i luoghi della cultura sono aperti al pubblico, il quale deve essere disposto occupando i posti a sedere, laddove previsti, in modo alternato per ciascuna fila, al fine di garantire il rispetto dei distanziamenti, ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi e di chi è vaccinato.
2. Nei musei, nelle biblioteche e nei restanti luoghi della cultura l'accesso e la fruizione deve avvenire secondo le prescrizioni del Dipartimento Prevenzione ISS e della Protezione Civile.
3. Sono consentite le manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli e gli eventi di intrattenimento svolti in luoghi pubblici e privati sia all'aperto sia al chiuso nel rispetto delle linee guida definite in apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto Sicurezza Sociale e della Protezione Civile ed emanato dalla Reggenza.

4. Feste ed eventi di cui al comma 3, che prevedano il ballo, possono essere svolti solo all'aperto con limitazione di accesso ai soli partecipanti vaccinati nonché ai soggetti che hanno effettuato un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 ore precedenti. A far data dal 14 giugno 2021 tali eventi possono essere svolti anche al chiuso.

Art. 8

(Vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario)

1. Sino al 31 dicembre 2021 ovvero fino al termine dell'emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, la mancata sottoposizione volontaria alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, con qualsiasi formula contrattuale, può determinare la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali con pazienti o utenti delle strutture sopra indicate.

2. Ricevuta la segnalazione di cui all'articolo 14, comma 3, del Decreto – Legge n.85/2021, il CUP invita formalmente i soggetti che non si sono sottoposti a vaccinazione volontaria a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando data, ora e luogo della vaccinazione, mediante raccomandata A/R. La notifica si considera effettuata sotto la data di consegna della raccomandata al domicilio del destinatario e, comunque, sotto la data della disposta giacenza da parte dell'ufficiale postale.

3. Qualora il soggetto espressamente invitato non si presenti per la somministrazione del vaccino, il CUP ne trasmette il relativo nominativo al Capo del Personale dell'ISS per le opportune determinazioni.

4. In relazione a dipendenti che non si siano sottoposti a vaccinazione volontaria, il Capo del Personale dell'ISS valuta, in primo luogo, tenuto conto delle necessità di continuità e adeguatezza del servizio, la possibilità di modificarne l'organizzazione in modo che siano ridotti al minimo i contatti con l'utenza del dipendente interessato. Ove sia possibile effettuare tale riorganizzazione, il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria ha l'obbligo di effettuare tampone antigenico ogni 48 ore a proprie spese al costo, per singolo tampone e presso l'ISS, di euro 7,00 (sette/00).

5. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, il Capo del Personale dell'ISS valuta le possibili mansioni alternative cui adibire il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria allo scopo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, tenuto altresì conto delle effettive esigenze di servizio. Il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria potrà venire riassegnato solo su PDR vacanti, ovvero temporaneamente vacanti e fino al rientro del titolare, che debbano essere effettivamente coperti sia all'interno dell'ISS che, previo confronto con la DGFP, all'interno della PA o di altro Ente Pubblico o Azienda Autonoma del Settore pubblico allargato. Qualora il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria venga utilmente riassegnato ai sensi del precedente periodo, esso percepirà lo stipendio previsto per il PDR che andrà temporaneamente a ricoprire i cui oneri graveranno sul pertinente Bilancio dello Stato o dell'Ente Pubblico o Azienda Autonoma di riassegnazione.

6. Qualora non sia possibile adibire il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria a mansioni alternative e lo stesso non intenda avvalersi delle possibilità di riassegnazione di cui al comma 5 o di fruizione di congedi, permessi e recuperi di cui al comma 8 il Capo del Personale dell'ISS provvede a sospenderlo temporaneamente dal servizio. La sospensione non ha rilevanza ai fini disciplinari e non determina la cessazione delle incompatibilità previste per i pubblici dipendenti. I dipendenti che non si siano sottoposti a vaccinazione volontaria sono,

parimenti, sospesi dal diritto di svolgere prestazioni di attività libero professionale intramoenia o extramoenia.

7. Il personale che, in seguito alle procedure descritte ai superiori commi, venga sospeso temporaneamente dal servizio, ha diritto ad una indennità di sospensione pari a euro 600,00 (seicento/00) mensili al lordo delle relative imposte e dei relativi contributi ISS e FONDISS, oltre al mantenimento dell'intero importo degli eventuali assegni familiari percepiti. Il dipendente a cui venga riconosciuta tale indennità è chiamato a svolgere le attività socialmente utili (ASU) individuate dall'Amministrazione nel rispetto dei principi del Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n.200 e successive modifiche e del Regolamento 4 novembre 2020 n.8, ferma restando la commisurazione dell'impegno orario all'importo della predetta indennità. Il personale che si rifiuti di essere adibito ad ASU perde il diritto di percepire l'indennità di sospensione, nonché l'intero importo degli eventuali assegni familiari.

8. In alternativa alla sospensione di cui ai commi 6 e 7, il soggetto non vaccinato può utilizzare congedi ordinari, permessi, e recuperi orari maturati nell'anno 2020.

9. In caso di vaccinazione, a far data dalla somministrazione della prima dose, cessa quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 e il soggetto ha diritto di riassumere il servizio precedentemente svolto.

10. Qualora la mancata vaccinazione del soggetto di cui al comma 1 sia conseguente a certificato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale e non sia possibile procedere ai sensi dei commi 4 e 5, il Capo del Personale dell'ISS può disporre l'aspettativa retribuita al 100%.

Art. 9

(Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento di ogni ordine e grado)

1. Dopo l'articolo 7 della Legge 17 luglio 1979 n.41 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.7-bis

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono esonerati dalla presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento nelle Scuole di ogni ordine e grado coloro che risultino già inseriti nelle stesse per l'anno scolastico 2020/2021. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i predetti aspiranti all'insegnamento non sono, pertanto, tenuti alla presentazione della domanda e della relativa documentazione previste dagli articoli 6, 7 e 9.

2. Gli aspiranti di cui al comma 1 hanno, comunque, facoltà, entro il termine di cui all'articolo 6, di presentare all'UO Ufficio Gestione Personale PA (UGPPA) documentazione relativa a:

- a) titoli di studio aggiuntivi;
- b) superamento di ulteriori esami;
- c) completamento di corsi di laurea;
- d) variazione del numero telefonico.

3. La Commissione per la formazione delle graduatorie per incarichi e supplenze provvederà d'ufficio, sulla base dei dati ed informazioni nella disponibilità dell'UO UGPPA, eventualmente integrati ai sensi del comma 2, all'inserimento nelle graduatorie dei soggetti di cui al comma 1 ed all'aggiornamento dell'eventuale punteggio di servizio dagli stessi maturato.

4. Qualora l'aspirante all'insegnamento già inserito nelle graduatorie per l'anno scolastico 2020/2021 intenda successivamente iscriversi per nuovi insegnamenti, lo stesso è tenuto a presentare all'UO UGPPA apposita domanda di iscrizione, corredata della necessaria documentazione, riferita unicamente ai suddetti nuovi insegnamenti mentre l'Amministrazione procederà d'ufficio, ai sensi del comma 3, per gli insegnamenti in relazione ai quali l'interessato risultasse già iscritto nell'anno scolastico 2020/2021.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i soggetti rientranti nel superiore esonero dall'obbligo di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie che intendano evitare l'inserimento d'ufficio di cui al comma 3, potranno presentare istanza di revoca dell'iscrizione nell'una o più specifiche graduatorie.

6. In relazione ai soggetti rientranti nel superiore esonero dall'obbligo di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permane, inoltre, valida ed efficace l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione sul portale internet della Pubblica Amministrazione dagli stessi già rilasciata in sede di presentazione dell'originaria domanda di iscrizione.

7. Gli aspiranti che non risultino già iscritti nelle graduatorie relative all'anno scolastico 2020/2021 permangono soggetti all'onere di presentazione della domanda e relativa documentazione all'UO UGPPA secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 9.

8. La Commissione per la formazione delle graduatorie per incarichi e supplenze ha, inoltre, il potere di provvedere d'ufficio alla correzione di errori materiali che dovessero essere riscontrati nelle graduatorie formate in relazione a ciascun anno scolastico.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'inserimento e formazione delle graduatorie per incarichi e sostituzioni sui profili di ruolo (PDR) di Addetto Tecnico (ADETE) ed Educatore nei Servizi per la prima infanzia (EDUCAT) presso l'UO Servizi Socio e Educativi per la Prima Infanzia.”.

Art.10

(Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui all'articolo 33 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 e successive modifiche)

1. Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 33, comma 1, della Legge n. 94/2017 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 8, della Legge 9 novembre 2020 n.196, è prorogato al 31 gennaio 2022.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 2 dell'articolo 8, della Legge 9 novembre 2020 n.196, è prorogato al 31 aprile 2022.

3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 3 del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.70, come prorogato dal comma 3 dell'articolo 8, della Legge 9 novembre 2020 n.196, è prorogato al 28 febbraio 2022.

4. Il termine previsto per il versamento del 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione previsto al comma 8 dell'articolo 33 della Legge n.94/2017, come sostituito dal comma 4 *bis*, dell'Articolo Unico del Decreto – Legge n.14/2020 e prorogato dal comma 4 dell'articolo 19 della Legge 7 luglio 2020 n.113, è prorogato al 31 aprile 2022.

5. Il comma 8 *bis*, dell'articolo 33, della Legge n.94/2017 come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 agosto 2020 n.133 è così sostituito:

“8 *bis*. Qualora l'importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla somma complessiva di euro 5.000,00 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato:

- 25% dell'importo alla consegna della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria;
- 25% entro il 31 aprile 2022;
- 25% entro il 31 agosto 2022;
- 25% entro il 30 novembre 2022.”.

6. Il termine stabilito per il versamento del restante 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione di cui al comma 10 *ter* dell'articolo 33 della Legge n.94/2017, introdotto con il comma 3 dell'articolo 3 del Decreto 7 agosto 2020 n.133, è prorogato al 31 aprile 2022.

Art.11

(Disposizioni relative ad appalti pubblici riguardanti l'esecuzione di lavori, servizi e forniture complementari alla realizzazione di opere emessi dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici)

1. La partecipazione negli appalti pubblici riguardanti l'esecuzione di lavori, servizi e forniture complementari alla realizzazione di opere, emessi dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, è riservata alle imprese sammarinesi, singolarmente o in forma di associazione temporanea di impresa (ATI) o in consorzi fra imprese sammarinesi. All'impresa sammarinese, aggiudicataria di appalti pubblici riguardanti l'esecuzione di lavori, servizi e forniture complementari alla realizzazione di opere, non è ammesso subappaltare ad imprese estere o cedere il contratto ad imprese estere salvo quanto previsto al comma 2.
2. La partecipazione di imprese estere negli appalti pubblici emessi dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici riguardanti l'esecuzione di lavori, servizi e forniture complementari alla realizzazione di opere ovvero il subappalto ad imprese estere ovvero la cessione del contratto ad imprese estere è ammessa unicamente quando le imprese sammarinesi, sia iscritte che non iscritte al Registro dei Fornitori, non risultino tecnicamente in grado di fornire la prestazione che si intenderebbe affidare all'impresa estera. La Stazione Appaltante è tenuta al rispetto di tali disposizioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto degli obblighi relativi al corretto utilizzo della mascherina è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) con facoltà di oblazione volontaria.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
4. Il mancato rispetto delle ulteriori misure previste dal presente decreto - legge, ad esclusione di quelle indicate nei commi 1, 2 e 3, ove non diversamente ed espressamente previsto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), con facoltà di oblazione volontaria.
5. In caso di reiterazione delle infrazioni inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 4, si provvede alla sospensione temporanea ed immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici). È esclusa la facoltà di oblazione volontaria.
6. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fissato in 60 (sessanta) giorni.
7. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò l'agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida o di altro documento di identità che verrà restituita contestualmente al versamento della somma dovuta.

Art. 13

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11 del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti compiuti durante la vigenza degli stessi.
2. Sono abrogati i commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 14 del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti compiuti durante la vigenza degli stessi.
3. È abrogato l'articolo 6 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti compiuti prodotti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

Allegato 1

Misure speciali in riferimento all'attività motoria e sportiva:

- 1) i clienti/utenti non sono ammessi alle attività sportive o motorie in presenza di temperatura superiore a 37,5° C e in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
- 2) in caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il personale dell'attività è tenuto ad isolare il cliente/utente, a contattare i numeri di cui all'allegato 1 e ad applicare tutti i presidi di sanificazione;
- 3) obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
- 4) organizzare gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro e mezzo (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. Il servizio igienico, può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, durante l'utilizzo dello spogliatoio è d'obbligo l'uso della mascherina e deve essere messo a disposizione apposito gel sanificante;
- 5) regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree (sala pesi/sala fitness/vasca), il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - a) almeno 1 metro e mezzo di distanziamento tra le persone mentre non svolgono attività fisica;
 - b) almeno 2 metri di distanziamento tra le persone durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa e/o alle attività consistiche);
 - c) almeno 2 metri di distanziamento interpersonale nelle piscine con un indice pari o superiore a 7 mq di superficie per persona;
- 6) laddove fosse necessario un contatto fisico tra cliente/utente ed istruttore, quest'ultimo deve essere munito di mascherina e sanificare le mani prima di ogni contatto con il cliente/utente. È comunque necessario ridurre al minimo i contatti tra istruttore e cliente/utente. Non sono consentiti in ogni caso contatti fra clienti/utenti fatto salvo che questi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Il presente comma non si applica ai contatti in vasca tra cliente/utente ed istruttore;
- 7) predisporre all'entrata dell'attività, come pure nella zona reception/bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- 8) le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario. Nei pressi di ogni macchina deve essere presente una stazione con gel igienizzante. È inibito l'uso di macchine ed attrezzi che non possono essere sanificati; si sconsiglia l'uso "a circuito" degli attrezzi senza opportuna sanificazione;
- 9) obbligo di igienizzazione delle mani dopo l'utilizzo di macchine ed attrezzi ad uso promiscuo;
- 10) obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata lavorativa;
- 11) non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; si consiglia di utilizzare un tappetino personale che comunque non va scambiato con altri utenti;

- 12) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti. Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale; l'accesso alle sale deve avvenire con calzature diverse da quelle utilizzate esternamente alla palestra, alla piscina o alla sala dove viene effettuata l'attività e possibilmente con la suola sanificata con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione o in alternativa l'accesso può essere autorizzato con copriscarpe monouso;
- 13) garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria e i relativi componenti di ricambio possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti e/o sostituiti;
- 14) obbligo di utilizzo di mascherine, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi sia garanzia di distanziamento di almeno 1 mt. tra operatore utente/cliente, è obbligatorio dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;
- 15) per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato \leq 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da COVID-19;
- 16) le vasche ad uso pubblico che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili) devono essere interdette all'uso;
- 17) è vietato l'uso della sauna e del bagno turco.